

Verbale n. **92**

Seduta antimeridiana del 13 dicembre 2024

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 10.20

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 92<sup>a</sup> seduta del Consiglio regionale.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Budai.  
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

**Seguito della discussione** sui seguenti **disegni di legge**:

"Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027" (**31**)

"Legge di stabilità 2025" (**32**)

"Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027" (**33**)

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, BASSO, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **CARLI, MORETUZZO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri pomeriggio, è iniziata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6 (*riportati nel verbale della seduta n. 91*).

Comunica, altresì, che il Relatore di maggioranza Calligaris ha ritirato gli emendamenti S 8.44 e S 8.41.1 e C 1.1.1 e che l'emendamento S 6.44.3.4 del Relatore di minoranza Carli è da ritenersi inammissibile, in termini regolamentari, in quanto già presentato e non approvato in occasione dell'assestamento di bilancio di luglio 2024.

Il consigliere TRELEANI illustra l'emendamento S 6.32.1.

Il consigliere POZZO illustra l'emendamento S 6.56, mentre fa presente che un'approvazione dell'emendamento S 6.32.1 comporterebbe la decadenza del proprio emendamento S 6.33; inoltre svolge un intervento sull'articolo nel suo complesso.

Il consigliere FERRARI illustra gli emendamenti S 6.34, S 6.35, S 6.57.

Il Relatore CALLIGARIS illustra gli emendamenti S 6.35.1, S 6.36, S 6.58.2, S 6.22.1 e S 6.44.3.5.

La consigliera BUNA aggiunge la firma, con il consenso del firmatario, agli emendamenti S 6.35.1, S 6.58.2, S 6.36 e S 6.17.2 (su quest'ultimo aggiunge la firma anche il Relatore di maggioranza Cabibbo).

Il POLESELLO illustra gli emendamenti S 6.38 e S 6.49.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento S 6.39.

A questo punto, tutti i componenti il Gruppo misto e i consiglieri MARTINES e POZZO aggiungono la propria firma, con il consenso del firmatario, all'emendamento S 6.39.

I consiglieri BUNA e CABIBBO aggiungono la propria firma, con il consenso del firmatario, all'emendamento S 6.17.2.

Il PRESIDENTE comunica che i consiglieri Treleani, Maurmair e Balloch aggiungono la propria firma, con il consenso del primo firmatario, agli emendamenti S 6.12.1 e S 6.13.

Il consigliere BERNARDIS illustra l'emendamento S 6.41.

La consigliera FASIOLO e il consigliere NOVELLI aggiungono la propria firma, con il consenso del firmatario, all'emendamento S 6.41.

Il consigliere BERNARDIS aggiunge la propria firma, con il consenso della firmataria, all'emendamento C 5.1.1.

Il PRESIDENTE comunica che i componenti il Gruppo Fedriga Presidente, i componenti il Gruppo Forza Italia, il Relatore di minoranza HONSELL e i consiglieri MIANI e PELLEGRINO aggiungono la propria firma, con il consenso del firmatario, all'emendamento Calligaris S 6.44.3.5.

Il consigliere COSOLINI illustra l'emendamento S 6.44.1.

Il consigliere BULLIAN illustra l'emendamento S 6.44.3.

Il consigliere NOVELLI dà per letto l'emendamento S 6.45.

Il consigliere MAURMAIR aggiunge, con il consenso del firmatario, la propria firma all'emendamento S 6.17.2.

Il consigliere MARTINES illustra gli emendamenti S 6.44.3.2, S 6.51 e S 6.52.

Il consigliere MENTIL illustra l'emendamento S 6.55.

Il consigliere MARTINES aggiunge, con il consenso del firmatario, la propria firma all'emendamento S 6.44.3.

La consigliera PELLEGRINO aggiunge, con il consenso del firmatario, la propria firma all'emendamento S 6.55.

Nel successivo dibattito interviene il solo consigliere MORETTI.

L'assessore ANZIL si sofferma sulle motivazioni che hanno portato alla predisposizione di emendamenti puntuali senza guardare però al colore politico ma solo all'efficacia dell'iniziativa; esprime, quindi, un parere su ogni singolo emendamento chiedendo espressamente il ritiro degli emendamenti S 6.56 e S 6.58.

Il consigliere POZZO, quindi, ritira l'emendamento S 6.56.

Il Relatore di minoranza CARLI ritira l'emendamento S 6.58.

L'assessore ANZIL fornisce al Relatore di minoranza MORETUZZO ulteriori spiegazioni sulla posizione della Giunta in merito ad alcune questioni sollevate negli emendamenti presentati dall'opposizione.

A questo punto, il PRESIDENTE informa che verrà inserita solamente in verbale la richiesta di sottoscrizione dell'emendamento Moretuzzo S 6.44.3, avanzata ora dalla consigliera CELOTTI.

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti dell'opposizione mentre si rimette alle valutazioni dell'Aula per quelli della maggioranza), MORETUZZO (il quale si astiene sugli emendamenti S 6.17.2, S 6.18, S 6.22.1, sulle lettere A), B), F) e G) dell'emendamento S 6.23, S 6.44.3.3, sulle lettere A), D), E), F) e I) dell'emendamento S 6.44.4 mentre si dichiara favorevole alle lettere C) D) e E) dell'emendamento S 6.23, alle lettere B), C), G) e H) dell'emendamento S 6.44 e sui restanti emendamenti) e CARLI (contrario all'emendamento S 6.18, si astiene sulla lettera A) dell'emendamento C 5.1.2 e sulle lettere A), B) e G) dell'emendamento S 6.23 e sull'emendamento S 6.44.5 e favorevole alla lettera B) dell'emendamento C 5.1.2 e alle restanti lettere dell'emendamento S 6.23, nonché favorevole ai restanti emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO (collegata: favorevole agli emendamenti C 5.1, C 5.1.1, C 5.1.2; stabilità: favorevole agli emendamenti 6.3, 6.9, 6.10, 6.12.1, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.17.2, 6.18, 6.22.1, 6.23, 6.32.1, 6.34, 6.35, 6.35.1, 6.36, 6.38, 6.39, 6.41, 6.44.3.2, 6.44.3.3, S 6.44.3.5, S 6.44.4, S 6.45, S 6.48, S 6.49, S 6.57, 6.58.1 e 6.58.2, con richiesta di votazione con registrazione dei nomi per l'emendamento S 6.17.2), CALLIGARIS, DI BERT e CABIBBO nonché, per la Giunta, l'assessore ANZIL (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 31 (collegata).

Gli emendamenti C 5.1 e C 5.1.1, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Il Presidente comunica che l'emendamento C 5.1.2 sarà posto in votazione per parti separate.

Le lettere A) e B), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'articolo 5 del disegno di legge n. 31 (collegata), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 32 (stabilità).

Gli emendamenti S 6.1 e S 6.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 6.3, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti S 6.4 e S 6.5, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 6.6 e S 6.7, posti in votazione congiuntamente in quanto di identico contenuto, non vengono approvati.

L'emendamento S 6.8, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 6.9 e S 6.10, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti S 6.11 e S 6.12, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 6.12.1, S 6.13, S 6.14, S 6.15, S 6.16 e S 6.17, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti S 6.17.1 e S 6.17.1.1, posti in votazione congiuntamente in quanto di identico contenuto, non vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere GIACOMELLI, l'emendamento 6.17.2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 1.24: favorevoli 27, contrari 14, astenuti 4*).

L'emendamento S 6.18 pertanto decade.

Gli emendamenti S 6.19, S 6.20 e S 6.20.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretuzzo, l'emendamento 6.21, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 1.28: favorevoli 19, contrari 27*).

L'emendamento S 6.22, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 6.22.1, posto in votazione, viene approvato.

Il Presidente comunica che l'emendamento S 6.23 sarà posto in votazione per parti separate.

Le lettere A), B), C), D), E), F) e G), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'emendamento S 6.24 è stato ricollocato come S 8.50.2.

L'emendamento S 6.25, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 6.26 e 6.27 sono stati dichiarati inammissibili.

Gli emendamenti S 6.28 e S 6.29, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 6.30 è stato dichiarato inammissibile.

Gli emendamenti S 6.31 e S 6.32, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 6.32.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 6.33 pertanto decade.

Gli emendamenti S 6.34, S 6.35, S 6.35.1 e S 6.36, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 6.37 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 6.38 e S 6.39, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 6.40 è stato ricollocato come S 9.21.1.

L'emendamento S 6.41, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti S 6.42, S 6.43 e S 6.44 sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti S 6.44.1 e S 6.44.2 e S 6.44.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 6.44.3.1 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 6.44.3.2 e S 6.44.3.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 6.44.3.4 è stato dichiarato inammissibile.

L'emendamento S 6.44.3.5, posto in votazione, viene approvato,

Il Presidente comunica che l'emendamento S 6.44.4 sarà posto in votazione per parti separate.

Le lettere A), D), E), F) e I), poste in votazione congiuntamente, vengono approvate.

Le lettere B), C), G), H), poste in votazione congiuntamente, vengono approvate.

L'emendamento S 6.45, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti S 6.46 e S 6.47, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 6.48 e S 6.49, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti S 6.50, S 6.51 e S 6.52, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 6.53 è stato ricollocato come S 2.38.1.

Gli emendamenti S 6.54 e S 6.55, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 6.56 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento S 6.57, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 6.58 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 6.58.1 e S 6.58.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 6 del disegno di legge n. 32 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa all'esame degli articoli di competenza dell'assessore Rosolen in materia di lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia.

All'articolo 6 del disegno di legge n. 31 (collegata) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*CAPOZZI, PELLEGRINO, HONSELL*

*Emendamento modificativo (6.1)*

*"1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*<<3 bis. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) è inserita la seguente:*

*<<h) l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture con particolare riguardo a quelli sopra le soglie di rilevanza comunitaria e nei contratti di servizio pubblico, nelle convenzioni e negli atti di concessione stipulati tra le società controllate e partecipate dalla Regione o da un ente locale, di specifiche clausole che operino quali meccanismi premiali orientati a favorire l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; >>.>>."*

*Il presente emendamento non comporta oneri.*

*Nota: l'art. 29 (Promozione delle pari opportunità) della L.R. 22/2021 come modificato dal presente emendamento, così recita:*

1. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della Sanità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:

a) iniziative per la diffusione della cultura e dei valori di uguaglianza tra i generi, in tutti i contesti sociali, economici, culturali e territoriali;

b) progetti per il contrasto degli stereotipi di genere al fine di favorire la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni di ciascuno, uguali opportunità nello sviluppo delle capacità e nell'applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline e, in particolare, in quelle matematiche, tecniche e scientifiche;

c) politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità al fine di favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini;

d) interventi volti a favorire il superamento del divario retributivo tra uomini e donne e a promuovere una eguale valorizzazione delle competenze ed equa remunerazione;

e) iniziative volte a promuovere l'occupazione femminile e il lavoro qualificato delle donne nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso nel mercato del lavoro, la formazione, la progressione di carriera e l'imprenditorialità femminile;

f) iniziative di sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere;

g) ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni.

h) l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture con particolare riguardo a quelli sopra le soglie di rilevanza comunitaria e nei contratti di servizio pubblico, nelle convenzioni e negli atti di concessione stipulati dall'amministrazione regionale, dalle società controllate e partecipate dalla Regione o da un ente locale, di specifiche clausole che operino quali meccanismi premiali da attribuire alle imprese, orientati a favorire l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198."

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.2)

"1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 (Promozione delle pari opportunità) della Legge Regionale n. 22 del 10 dicembre 2021 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), l'amministrazione regionale promuove l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture con particolare riguardo a quelli sopra le soglie di rilevanza comunitaria e nei contratti di servizio pubblico, nelle convenzioni e negli atti di concessione stipulati tra le società controllate e partecipate dalla Regione o da un ente locale, di specifiche clausole che operino quali meccanismi premiali orientati a favorire l'applicazione del trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi.>>"

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio

Nota: l'art. 29 (Promozione delle pari opportunità) della L.R. 22/2021 come modificato dal presente emendamento, così recita:

1. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della Sanità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:

a) iniziative per la diffusione della cultura e dei valori di uguaglianza tra i generi, in tutti i contesti sociali, economici, culturali e territoriali;

b) progetti per il contrasto degli stereotipi di genere al fine di favorire la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni di ciascuno, uguali opportunità nello sviluppo delle capacità e nell'applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline e, in particolare, in quelle matematiche, tecniche e scientifiche;

c) politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità al fine di favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini;

- d) interventi volti a favorire il superamento del divario retributivo tra uomini e donne e a promuovere una eguale valorizzazione delle competenze ed equa remunerazione;
- e) iniziative volte a promuovere l'occupazione femminile e il lavoro qualificato delle donne nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso nel mercato del lavoro, la formazione, la progressione di carriera e l'imprenditorialità femminile;
- f) iniziative di sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere;
- g) ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni.

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (6.3)

*"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:*

*A) Dopo il comma 3 dell'articolo 6 è inserito il seguente:*

*3 bis. Al fine di consentire ai soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia di recuperare l'equilibrio economico delle rispettive gestioni, gravate dall'incremento dei costi dovuti al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, all'incremento dei costi delle materie prime nonché al parziale recupero dell'inflazione consentito nell'anno educativo 2023/2024, la lettera a) del comma 22 dell'articolo 7 della legge regionale 8/2024 è sostituita dalla seguente:*

*<< a) possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2025/2026, nella misura massima di 6,5 punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di luglio 2024, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2024/2025;>>*

*La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale*

*B) Dopo il comma 3 dell'articolo 6 è inserito il seguente:*

*3 bis. All'articolo 38 bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1 le parole: <<, qualora d'importo complessivo minore o uguale a 2000 euro>> sono soppresse;*

*b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:*

*<<b) pagamento rateizzato previa richiesta del soggetto interessato per un periodo non superiore a ventiquattro mesi e per un numero di rate definite sulla base dell'importo da restituire. L'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a 60 euro.>>*

*La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale*

*C) Dopo il comma 3 dell'articolo 6 è inserito il seguente:*

*3 bis. Per l'anno accademico 2025-2026 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):*

*a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;*

*b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;*

*c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.*

*La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale*

CARLI

Emendamento modificativo (6.4)

*"All'articolo 6, dopo il comma 3, si aggiunge il seguente:*

*<<3 bis. Al comma 2 dell'art. 6 della LR 22/2021, le parole "residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e" sono abrogate.>>"*

*NOTA: il presente emendamento non comporta maggiori oneri finanziari*

CELOTTI, RUSSO, POZZO, MENTIL, FASIOLO, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (6.5)

*"Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

*<<3 bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), è aggiunto il seguente:*

*<<6 bis. Il regolamento di cui al comma 5 può prevedere l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 70 per cento dell'importo massimo concedibile, per i richiedenti in possesso di un ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro. Il medesimo regolamento stabilirà le modalità di rendicontazione e eventuale restituzione delle somme erogate in via anticipata>>"*

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.5.1)

*"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:*

*A) Dopo il comma 3 dell'articolo 6 è inserito il seguente:*

*<<3 bis. All'articolo 28 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) dopo il comma 5 bis sono aggiunti i seguenti:*

*<< 5 ter. Nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la Regione definisce con regolamento le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR, ai sensi dell'articolo 2 sexies del decreto legislativo 196/2003, da parte della Direzione centrale competente in materia di lavoro nell'ambito delle attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale.*

*5 quater. Nell'ambito delle attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dal regolamento di cui al comma 5 ter secondo le modalità previste dallo stesso.>>>>.*

*La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.*

*B) Dopo il comma 3 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:*

*<<3 bis. Per ciascun periodo di esecuzione dei contratti di solidarietà difensivi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di*

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche nell'ipotesi di proroga ai sensi dell'articolo 22 bis del decreto legislativo 148/2015, ovvero dei contratti di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, avente decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2025 e durata non inferiore a dieci mesi è possibile presentare complessivamente due domande per il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), ciascuna delle quali con riferimento a metà del periodo oggetto di concessione da parte della competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del trattamento straordinario di integrazione salariale. Le due domande sono presentate entro centottanta giorni decorrenti dalla conclusione, rispettivamente, della prima metà del periodo oggetto della succitata concessione e della seconda metà del periodo stesso. Qualora la concessione da parte della competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del trattamento straordinario di integrazione salariale non risulti intervenuta entro i termini di cui al precedente periodo, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di concessione. Rimane ferma la facoltà di presentare un'unica domanda di contributo per l'intero periodo secondo quanto previsto dalla relativa regolamentazione regionale attuativa.

3 ter. Per tutto quanto non previsto dal comma 1, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 11/2009 e dalla relativa regolamentazione regionale attuativa.>>.”

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

All'articolo 7 del disegno di legge n. 32 (stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (S 7.1)

“1. All'articolo 7, dopo il comma 45, sono aggiunti i seguenti:

<<45 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Udine per l'organizzazione del “Festival della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”.

45 ter. Le attività del Festival di cui al comma 45 bis sono organizzate dal Comune di Udine in collaborazione con le Università regionali, gli enti di formazione accreditati, gli istituti scolastici, l'INAIL, le rappresentanze sindacali, le associazioni datoriali, le aziende sanitarie e i relativi dipartimenti di prevenzione nonché le associazioni impegnate sui temi della sicurezza. Tali attività includono eventi di sensibilizzazione, percorsi di formazione, iniziative di divulgazione e simulazioni pratiche, con l'obiettivo di promuovere la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

45 quater. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità di erogazione del finanziamento, prevedendo la presentazione di un progetto dettagliato con obiettivi, attività e piano finanziario, gli indicatori di risultato per valutare l'efficacia delle iniziative e la rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune di Udine.

45 quinquies. Per garantire una diffusione capillare delle iniziative, il Festival dovrà prevedere eventi e attività che coinvolgano l'intero territorio regionale, promuovendo il dialogo con gli studenti, i lavoratori e i cittadini.

45 sexies. Per le finalità di cui al comma 45 bis, è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. -- (--) - Programma n. -- (--) - Titolo n. 1 (--) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 46 (NI).>>”

NOTA: L'emendamento si può inserire nel quadro generali delle iniziative regionali già messe a sistema e volte a promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenire infortuni e malattie professionali, e sensibilizzare i cittadini sull'importanza del benessere lavorativo. Tale proposta trae ispirazione dalle precedenti edizioni del "Festival della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" organizzate nella città di Udine durante il mio secondo mandato come Sindaco, evento che si è dimostrato un modello innovativo e partecipativo per affrontare le tematiche della sicurezza.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA G (RELATIVA ALL'ART. 7)

MISSIONE -- : --

PROGRAMMA -- : --

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2025: + 300.000 | 2026: + 300.000 | 2027: + 300.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2025: - 300.000 | 2026: - 300.000 | 2027: - 300.000

BASSO

Emendamento modificativo (S 7.2)

"1. Dopo il comma 45 è aggiunta il seguente:

<<45 bis Al fine di sostenere l'azione educativa delle scuole paritarie operanti nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla FISM - Federazione italiana Scuole Materne e alla FIDAE – Federazione Nazionale degli Istituti d'Istruzione e di Educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, del Friuli Venezia Giulia, un contributo straordinario di 40.000 euro, finalizzato alla formazione degli insegnanti delle scuole paritarie con curriculum verticale e continuità orizzontale.

45 ter. Il contributo di cui al comma 45 bis è ripartito in ragione di 10.000 euro per ciascuna delle FISM e FIDAE della regione.

45 quater. Le risorse sono concesse su domanda delle FISM provinciali da presentare alla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

45 quinquies. Per le finalità di cui al comma 45 bis è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese in parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella G di cui al comma 46.>>"

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

s/

CASSA 2025 + 40.000 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2025 - 40.000 euro >>

## CAPOZZI

### Emendamento modificativo (S 7.3) RICOLLOCATO 8.50.1

"Dopo il comma 69 è aggiunto il seguente:

<< 69 bis. L'amministrazione promuove ulteriori iniziative a favore delle donne affette da fibromialgia, da endometriosi e da patologie o disfunzioni legate al ciclo mestruale, per contrastare gli effetti discriminatori che le stesse subiscono in ambito scolastico, universitario, formativo e lavorativo.

69 ter. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 69 bis, anche mediante la concessione di contributi e avvalendosi delle aziende sanitarie locali e degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), promuove:

a) campagne informative, in ambito scolastico, universitario, formativo e lavorativo dirette a diffondere la conoscenza delle patologie e delle disfunzioni di cui al comma 69 bis, dei relativi percorsi diagnostici e delle cure, al fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla natura dei sintomi e contrastare i relativi stereotipi che determinano pregiudizi e disparità di trattamento;

b) progetti rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e private, agli istituti tecnici superiori, alle università pubbliche e private, per l'individuazione di specifici istituti, che riconoscano alle studentesse affette da patologie o disfunzioni di cui al comma 69 bis, un numero di giorni di assenza mensile che non incida sul limite minimo delle ore di frequenza complessiva obbligatoria ovvero sul limite massimo di assenze, previsti per la validità dell'anno scolastico, accademico o dei percorsi formativi;

c) azioni positive a favore delle lavoratrici affette da patologie o disfunzioni di cui al comma 69 bis, che comportino il riconoscimento di uno specifico congedo che giustifichi, mensilmente e per un numero di giorni stabilito, le assenze dal lavoro o la possibilità per le stesse di svolgere prestazioni dell'attività lavorativa compatibili con la sintomatologia causata dalle suddette patologie o disfunzioni.>>.

69 quater. Per le finalità di cui al comma 69 bis, è destinata la spesa complessiva di 1.000.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70. (NI S/ \_\_\_\_\_).

COPERTURA:

===== TABELLA G RELATIVA ALL'ART. 7 =====

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-----  
| 2025: - 1.000.000,00 | 2026: | 2027: |  
-----

## HONSELL

### Emendamento modificativo (7.4)

"1. Dopo il comma 69 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

<<69 bis. Al fine di favorire il benessere psicologico degli studenti degli istituti scolastici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere l'istituzione di sportelli psicologici all'interno degli istituti scolastici del territorio regionale.

69 ter. Gli sportelli psicologici di cui al comma 69 bis saranno accessibili gratuitamente agli studenti, con servizi dedicati al supporto psicologico, alla prevenzione del disagio mentale e al potenziamento del benessere emotivo.

69 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli ordini professionali, gli enti accreditati o associazioni specializzate per garantire la qualità del servizio.

69 quinquies. Le modalità operative e i criteri per la determinazione degli istituti partecipanti, nonché per l'erogazione del servizio, saranno definiti con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

69 sexies. Per la finalità di cui al comma 69 bis, è destinata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per il diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70."

NOTA: L'emendamento mira a rispondere alla crescente esigenza di supporto psicologico nelle scuole, emersa a seguito di numerose indagini nazionali e regionali che evidenziano un aumento del disagio mentale tra i giovani, aggravato dagli effetti causati dalla pandemia da Covid-19 e da altre problematiche di tipo sociale. L'iniziativa si propone di sostenere il benessere psicologico degli studenti, favorendo un ambiente scolastico inclusivo e attento ai bisogni emotivi.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA G (RELATIVA ALL'ART. 7)

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 3: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2025: + 2.000.000 | 2026: -- | 2027: --

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2025: - 2.000.000 | 2026: -- | 2027: --

## HONSELL

### Emendamento modificativo (7.5)

"1. Dopo il comma 69 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

<<69 bis. L'amministrazione regionale sostiene l'avvio di micro imprese per attività economiche da parte di giovani partecipanti ai corsi di formazione professionale regionali, attraverso un programma integrato mirato a fornire supporto tecnico e informativo, sostiene in particolare azioni volte a:

- a) affiancare i beneficiari con interventi di tutoraggio e consulenza personalizzata, accompagnandoli nell'elaborazione del piano d'impresa e nell'individuazione delle modalità di finanziamento più idonee;
- b) promuovere workshop e seminari informativi specifici per supportare i giovani nella creazione d'impresa;
- c) creare un portale regionale dedicato, con informazioni dettagliate su normative, incentivi disponibili, modulistica e requisiti necessari per l'avvio di microimprese. Il portale includerà una sezione specifica con modelli di business di successo, rivolti in particolare alle attività artigianali e creative.

69 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) i criteri di selezione e individuazione dei soggetti incaricati della gestione del programma, tra cui università regionali, enti di formazione accreditati a livello regionale e centri di ricerca pubblici e privati con esperienza nel supporto alla creazione d'impresa;
- b) le modalità di progettazione e realizzazione delle attività previste;
- c) le modalità di accesso al programma da parte dei giovani beneficiari, con particolare attenzione ai residenti in aree svantaggiate, rurali e montane;
- d) i criteri di monitoraggio e valutazione del programma, inclusi indicatori per misurare l'efficacia delle azioni e i benefici economici generati;
- e) la composizione e le funzioni di una cabina di regia regionale, composta da rappresentanti della Regione, delle università, degli enti di formazione accreditati e dei centri di ricerca coinvolti, per garantire il coordinamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi.

69 quater. Per le finalità di cui al comma 69 bis è destinata la spesa complessiva di 950.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per gli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70 (NI).>>"

NOTA: La norma introduce nuovi strumenti a sostegno dell'avvio di microimprese economiche da parte di giovani partecipanti ai corsi di formazione professionale regionali, con l'obiettivo di promuovere l'imprenditorialità giovanile, migliorare l'inserimento nel mercato del lavoro e contribuire allo sviluppo del tessuto produttivo regionale. La misura si inserisce nel quadro delle politiche regionali di sviluppo del mercato del lavoro e della formazione professionale, prevedendo un approccio integrato di supporto tecnico, informativo e operativo.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  
Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

---

TABELLA G (RELATIVA ALL'ART. 7)

---

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
PROGRAMMA 1: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

---

2025: + 350.000 | 2026: + 300.000 | 2027: + 300.000

---

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

---

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI  
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI  
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

---

2025: - 350.000 | 2026: - 300.000 | 2027: - 300.000

---

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.6)

"1. Dopo il comma 70 sono inseriti i seguenti:

<<69 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia un protocollo di intesa a valere per gli anni scolastici 2025-2026, 2026 -2027 e 2027 – 2028, finalizzato a fronteggiare situazioni di disagio e di malessere psico-fisico degli studenti e sensibilizzare gli stessi sui temi della violenza di genere, promuovendo l'educazione all'affettività e alle relazioni.

69 ter. Il protocollo di intesa di cui al comma 70bis è rivolto all'attivazione di programmi a favore delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di primo grado e a favore della Scuola Secondaria di Primo Grado.

69 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi, le modalità di attuazione nel rispetto delle finalità di cui al comma 70 bis. Il protocollo individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.

69 quinquies. Per le finalità previste dal comma 70 bis è destinata la spesa di 1.500.000 euro, suddivisi in ragione di euro 500.000 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 74. (NI S/ \_\_\_\_\_)>>.”

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S

DENOMINAZIONE: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2025	-500.000,00	2026	500.000,00	2027	-500.000,00	
------	-------------	------	------------	------	-------------	--

CAPITOLO 970090/S

DENOMINAZIONE: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2025	500.000,00	2026	-500.000,00	2027	500.000,00	
------	------------	------	-------------	------	------------	--

Note: Orientandoci all'interno di una cornice teorica psicodinamica, sviluppata negli ultimi decenni, verrà sostenuto il bambino e il preadolescente nell'acquisizione di competenze psicologiche che permettano di essere più consapevole ed in contatto con il proprio mondo interno ed acquisire, di conseguenza, una maggiore comprensione delle proprie modalità di interagire con gli altri, fornendo a bambini e ragazzi la possibilità di confrontarsi e riflettere in un clima di fiducia e di ascolto reciproco, fondante nel loro processo di maturazione.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, PUTTO

Emendamento modificativo (7.7)

“1. Dopo il comma 69 dell'articolo 7 è inserito il seguente comma:

<<69 bis. Dopo la lettera d bis) del comma 2 dell'art. 6 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) è inserita la seguente lettera:

<< d ter) i titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea emergenza Ucraina;>>.>>.”

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (7.8)

“1. Dopo il comma 69 sono aggiunti i seguenti:

<< 69 bis. Al fine di sostenere l'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori si propongono percorsi di benessere psicologico nelle scuole secondarie regionali di ogni grado e negli Atenei del territorio, attraverso il finanziamento diretto che permetta la presenza negli istituti di una psicologa o uno psicologo a disposizione di studentesse e studenti, o dove già presente l'estensione e il rafforzamento del servizio, e la comunicazione di tale opportunità.

69 ter. I contributi di cui al comma 69 bis sono concessi alle scuole secondarie ed agli Atenei con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le modalità, i requisiti e i criteri per l'assegnazione dei contributi sono disciplinati da bando da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

69 quater. Per le finalità di cui al comma 69 bis è destinata la spesa di 6.000.000 suddivisi in ragione di 2.000.000 per l'anno 2025, 2.000.000,00 per l'anno 2026 e 2.000.000,00 per l'anno 2027 a valere sulla Missione n.6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (giovani) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70."

(CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>

Copertura

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 -2.000.000,00 |2026 - 2.000.000 |2027 - 2.000.000 |

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (7.9)

"A) Dopo il comma 69 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

69 bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.>>.

69 ter. La disposizione di cui al comma 1 bis dell'articolo 6 bis della legge regionale 13/2004, come introdotta dal comma 69 bis, trova applicazione alle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 6 bis della stessa legge a decorrere dal 27 ottobre 2024 e ai procedimenti in corso a quella data.

69 quater. Per le finalità di cui al all'articolo 6 bis della LR 13/2004, come modificato dal comma 69 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/5851)

B) Dopo il comma 69 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

69 bis. L'Amministrazione Regionale, al fine di promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, sia di base che applicata, con particolare riferimento al mondo della Data Science e dell'Intelligenza artificiale e la formazione universitaria e post universitaria, è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore alla "Data Science & Artificial Intelligence Foundation" con sede a Trieste.

69 ter. L'Amministrazione Regionale per le finalità di cui al comma 69 bis è autorizzata a partecipare alla costituzione della Fondazione mediante conferimento al suo Fondo di Dotazione.

69 quater. La Regione partecipa parimenti al Fondo di gestione previsto per il finanziamento delle attività statutarie della Fondazione stessa, nei limiti annualmente stabiliti con legge.

69 quinquies. Per le finalità di cui al comma 69 ter, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70. (NI/S 69501)

69 sexies. Per le finalità di cui al comma 69 quater, è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70. (NI/S 69502)

C) Dopo il comma 69 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

69 bis. All' articolo 11 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere c) e d) del comma 4 sono abrogate;

b) il comma 4 ter è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili.>>.

69 ter. Le modifiche di cui al comma 69 bis hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2025.

69 quater. Per le finalità di cui al all'articolo 11 della LR 13/2018, come modificato dal comma 69 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/9556)

D) Al comma 70 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella G sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella G e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====  
TABELLA G (RELATIVA ALL'ARTICOLO 7)  
=====

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

TITOLO 1 - Spese correnti

9556/S TRASFERIMENTO ALL'ARDIS PER CONTRIBUTI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PARITARIE

L.R. N. 13 DEL 2018 ART. 11

-----  
CASSA 0,00 2025 1.000.000,00 2026 1.000.000,00 2027 1.000.000,00  
-----

TITOLO 1 - Spese correnti

-----  
CASSA 0,00 2025 1.000.000,00 2026 1.000.000,00 2027 1.000.000,00  
-----

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

---

CASSA	0,00	2025	1.000.000,00	2026	1.000.000,00	2027	1.000.000,00
-------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

---

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

---

CASSA	0,00	2025	1.000.000,00	2026	1.000.000,00	2027	1.000.000,00
-------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

---

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione

TITOLO 1 - Spese correnti

69502/S CONFERIMENTO AL FONDO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE 'DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOUNDATION'.

L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 7

---

CASSA	0,00	2025	20.000,00	2026	20.000,00	2027	20.000,00
-------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

---

TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA	0,00	2025	20.000,00	2026	20.000,00	2027	20.000,00
-------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

---

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

69501/S CONFERIMENTO AL FONDO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE 'DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOUNDATION' PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE

L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 7

---

CASSA	0,00	2025	20.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

---

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

---

CASSA	0,00	2025	20.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

---

PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione

---

CASSA	0,00	2025	40.000,00	2026	20.000,00	2027	20.000,00
-------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

---

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

---

CASSA	0,00	2025	40.000,00	2026	20.000,00	2027	20.000,00
-------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

---

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

69307/S FONDO SPECIALE INTERVENTI IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE  
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

---

CASSA	0,00	2025	4.000.000,00	2026	4.000.000,00	2027	4.000.000,00
-------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

---

970861/S INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA  
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

---

CASSA 0,00 2025 -40.000,00 2026 -20.000,00 2027 -20.000,00

---

TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA 0,00 2025 3.960.000,00 2026 3.980.000,00 2027 3.980.000,00

---

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

---

CASSA 0,00 2025 3.960.000,00 2026 3.980.000,00 2027 3.980.000,00

---

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

---

CASSA 0,00 2025 3.960.000,00 2026 3.980.000,00 2027 3.980.000,00

---

CABIBBO, NOVELLI, LOBIANCO

Emendamento modificativo (7.10)

"1. Dopo il comma 69 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti commi:

<<69 bis. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia non statale concorrente al servizio di educazione scolastica in particolare nei comuni scarsamente abitati, è autorizzata ad incrementare di un importo massimo di 5.000 euro i contributi per le spese di funzionamento di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e) della legge regionale 13/2018, concessi per l'anno scolastico 2024/2025 ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, della medesima legge, che gestiscono scuole per l'infanzia localizzate nei Comuni con popolazione all'1 gennaio 2024 inferiore o uguale ai 5.000 abitanti.

69 ter. Per le finalità previste dal comma 69 bis è destinata l'ulteriore spesa di 170.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70."

Tabella G di cui al comma 70 dell'art. 7

Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio)

Programma n. 1 (Istruzione prescolastica)

Titolo n. 1 (Spese correnti)

Capitolo 7342 (Servizio di educazione scolastica - istituz sociali private)

---

2025: +170.000 | 2026: --- | 2027: ----

---

COPERTURA:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

---

2025: - 170.000 | 2026: --- | 2027: ----

---

CARLI, CELOTTI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, COSOLINI, RUSSO

Emendamento modificativo (7.11)

"All'articolo 7 dopo il comma 69 sono aggiunti i seguenti:

<<69 bis. Al fine di garantire standard sempre più elevati di sicurezza sul lavoro, l'integrazione dei lavoratori di madrelingua non italiana e di supportare le aziende che si trovano ad impiegare manodopera straniera, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni datoriali per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione e conoscenza della lingua italiana.

69 ter. Gli interventi formativi di cui al comma 69 bis, anche al fine integrare pienamente nel tessuto sociale tutti i componenti del nucleo familiare a cui appartiene il lavoratore destinatario dell'intervento formativo, possono essere estesi anche ai soggetti appartenenti al medesimo nucleo.

69 quater. Con Delibera della Giunta Regionale da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono definiti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 69 bis.

69 quinquies. Per le finalità di cui al comma 69 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 15 (POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE) - Programma n. 2 (SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70 (NI S/ ).>>."

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI	
TITOLO 1	Spese correnti	

| 2025: - 200.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

Cap 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI  
- 200.000,00 euro per l'anno 2025

CARLI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (7.12)

"All'articolo 7 dopo il comma 69 sono aggiunti i seguenti:

<< 69 bis. Alla Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 "Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG." vengono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1 dell'articolo 3, le parole «2.000 euro» vengono sostituite da «20.000 euro»;
- 2) al comma 2 dell'articolo 3, le parole «500 euro» vengono sostituite da «2.000 euro»;
- 3) al comma 3 dell'articolo 3, le parole «500 euro» vengono sostituite da «2.000 euro»;
- 4) al comma 4 dell'articolo 3, le parole «1.000 euro» vengono sostituite da «4.000 euro» e le parole «200 euro» vengono sostituite da «1.000 euro»;

69 ter. Per le finalità previste dal comma 56 bis è destinata la spesa complessiva di euro 3.000.000,00 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 70 (Capitolo 10126). >>."

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
----------	----	------------------------

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI  
TITOLO 1 Spese correnti

| 2025: - 3.000.000,00 | 2026: - | 2027: - |

Cap 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI  
- 3.000.000,00 euro per gli anni 2025-2026-2027

CELOTTI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES, CARLI, RUSSO, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.13)

"All'articolo 7 dopo il comma 69 sono aggiunti i seguenti:

<<69 bis. Al fine di implementare le soluzioni offerte dal sistema pubblico volte a conciliare i tempi di lavoro e cura delle famiglie e ad assicurare ad alunni/e a studenti e studentesse ulteriori momenti di socializzazione e supporto educativo, la Regione sostiene l'attivazione di servizi integrativi extrascolastici, di cui al Capo VII della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.), comprese le attività di pre e post accoglienza, organizzati dagli Enti locali della regione che non rientrano nelle aree di cui all'articolo 41 della legge regionale 13/2018.

69 ter. Per le finalità di cui al comma 69 bis, trova applicazione quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 42 e dagli articoli 43, 44 e 45 della legge regionale 13/2018.

69 quater. Per le finalità di cui al comma 69 bis è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 70>>"

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI  
PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI  
TITOLO 1 Spese correnti

| 2025: - 200.000,00 | 2026: - 200.000,00 | 2027: - 200.000,00 |

Cap 70007/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI  
- 200.000,00 euro per gli anni 2025-2026-2027

RUSSO, CARLI

Emendamento modificativo (7.14)

"All'articolo 7 dopo il comma 69 sono aggiunti i seguenti:

<<69 bis. A fronte del rincaro del costo della vita e della dinamica inflattiva l'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare, per l'anno 2025, la misura di Dote famiglia, di cui all' articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), di un importo forfettario una tantum per nucleo familiare per il quale non è richiesta alcuna documentazione giustificativa di spesa.

69 ter. La Giunta regionale in base alle risorse finanziarie disponibili determina l'importo forfettario una tantum per l'anno 2025.

69 ter. Per le finalità di cui al comma 69 bis è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70.>>”  
 COPERTURA:

=====

TABELLA K relativa all'Art. 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2025: - 5.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
 - 5.000.000 euro per il 2025

### CONFICONI

#### Emendamento modificativo (7.15)

“Dopo il comma 69 sono aggiunti i seguenti:

<<69 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni che realizzano progetti dedicati ad affrontare le devianze giovanili anche mediante l'utilizzo di educatori di strada, con finalità di prevenzione di questi fenomeni.

69 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 69 bis.

69 quater. Per le finalità previste dal comma 69 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro divisi in 500.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>”

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI  
 PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI  
 TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: - 500.000,00 | 2026: - 500.000,00 | 2027: - 500.000,00 |

Cap 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI  
 - 500.000,00 euro per l'anno 2025  
 - 500.000,00 euro per l'anno 2026  
 - 500.000,00 euro per l'anno 2027

### RUSSO

#### Emendamento modificativo (7.16)

“All'articolo 7 dopo il comma 69 sono aggiunti i seguenti:

<<69 bis. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di corsi di formazione di terzo livello per le figure di consulenti e mediatori familiari.

69 ter. Gli Atenei presentano alla Direzione centrale competente in materia di istruzione e famiglia la proposta di istituzione ed attivazione del corso con le modalità ed entro i termini previsti dai rispettivi Regolamenti universitari in materia. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

69 quater. Per le finalità di cui al comma 69 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70 (NI S/ ).>>.”

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI
TITOLO	1	Spese correnti

| 2025: - 100.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

Cap 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI  
- 100.000,00 euro per l'anno 2025

CARLI

Emendamento modificativo (7.17)

“All'articolo 7 dopo il comma 69 sono aggiunti i seguenti:

<<69 bis. All'articolo 7, comma 54 della Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.) le parole <<che intendono attivare una sezione o classe con metodo “Montessori”>> sono sostituite dalle seguenti: <<appartenenti al Sistema scolastico regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2018>>.”

69 ter. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 54 della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 69 bis, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025 a sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025 – 2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26>>”

COPERTURA:

=====

TABELLA K relativa all'Art. 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2025: - 50.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
- 50.000 euro per il 2025

FASIOLO, POZZO, MENTIL, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (7.18)

“All’articolo 7 dopo il comma 69 sono aggiunti:

<<69 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia contributi per l’organizzazione e la realizzazione, tramite istituzioni scolastiche autonome, con particolare riguardo i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti, enti e istituti di formazione professionale, università degli studi, università della terza età e della libera età, di incontri pubblici gratuiti di educazione digitale dedicati agli adulti over 65 e ai giovani under 18 per rafforzare la loro conoscenza del mondo digitale, per educare all’uso consapevole di pc, smartphone e social network, per muoversi in maniera sicura nella rete.

69 ter. I contributi previsti dal comma 69 bis sono concessi con procedimento a sportello. Il Servizio competente in materia di istruzione, orientamento e diritto allo studio svolge l’istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 69 bis, nonché l’ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

69 quater. La spesa relativa ai contributi è rendicontata, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, dall’ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato.

69 quinquies. Per l’ottenimento del finanziamento, i beneficiari di cui al comma 69 bis, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande che determina l’intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definisce le spese ammissibili e stabilisce i termini e le modalità di presentazione, presentano domanda al Servizio competente in materia di istruzione, orientamento e diritto allo studio, corredata di una relazione illustrativa degli eventi che intendono realizzare, nonché di un preventivo di spesa.

69 sexies. Per le finalità di cui al comma 69 bis è destinata la spesa di 1.000.000,00 euro per l’anno 2025, a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70 (NI S/ ).>>.”

TABELLA G relativa all’articolo 7

Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	1	Spese correnti

| 2025: + 1.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 1.000.000,00 euro per l’anno 2025

Copertura:

TABELLA K relativa all’articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2025: - 1.000.000,00 | 2026: - | 2027: - |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

FASIOLO, RUSSO, POZZO, MENTIL, CELOTTI, MORETTI, CARLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (7.19) RICOLLOCATO 8.50.6

"All'articolo 7 dopo il comma 69 sono aggiunti i seguenti:

<<69 bis. La Regione, al fine di contrastare il disagio giovanile, promuovere l'inclusione, prevenire comportamenti a rischio, sostenere i minori e giovani in gravi situazioni di difficoltà e marginalità, promuove e sostiene interventi, anche a carattere sperimentale, di educativa di strada realizzati dai Comuni.

69 ter. Gli interventi di educativa di strada si sostanziano in attività rivolte a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, volte a costruire relazioni significative tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio.

69 quater. Con Delibera della Giunta Regionale da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono definiti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 69 bis.

69 quinquies. Per le finalità di cui al comma 69 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) - Programma n. 2 (GIOVANI) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70 (NI S/.)>>."

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI
TITOLO	1	Spese correnti

| 2025: - 200.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

Cap 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI  
- 200.000,00 euro per l'anno 2025

CELOTTI, POZZO, MENTIL, FASIOLO, MORETTI, CARLI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.20)

"All'articolo 7 dopo il comma 69 sono aggiunti i seguenti:

<<69 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di concorrere a contenere l'impatto finanziario derivante dalle minori entrate nei bilanci degli Enti locali che garantiscono l'applicazione di tariffe agevolate oppure esenzioni a favore dei nuclei familiari con basso Isee per la fruizione dei servizi scolastici a domanda individuale, è autorizzata a costituire un fondo per il ristoro delle relative minori entrate.

69 ter. Con Delibera della Giunta Regionale da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni consiliari competenti, vengono definite le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 69 bis.

69 quater. Per le finalità di cui al comma 69 bis, è destinata la spesa complessiva di euro 1.000.000 per l'anno 2025, a valere sulla Missione n 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. ( ) –

Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70 (NI S/\_)>>”

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI  
PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI  
TITOLO 1 Spese correnti

| 2025: - 1.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

Cap 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI  
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

CELOTTI, RUSSO, POZZO, MENTIL, FASIOLO

Emendamento modificativo (7.21)

“All'articolo 7 dopo il comma 69 sono aggiunti i seguenti:

<<69 bis. All'articolo 7, comma 5 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.) dopo le parole <<territorio regionale.>> sono aggiunte le seguenti: <<Lo stesso regolamento prevede un potenziamento dell'intensità della misura per i titolari di attestazione ISEE uguale o inferiore a euro 15.000>>.”

69 ter. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 5 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 69 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025 – 2027 (S/16895)>>”

CELOTTI, MARTINES, POZZO, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (7.22)

“All'articolo 7, dopo il comma 69 sono aggiunti i seguenti commi:

<<69 bis) Al fine di supportare l'attività dei Punti di ascolto di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro) gestiti dai comuni o da reti di comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni un finanziamento per le azioni rivolte alle donne e ai giovani.

69 ter). Per le finalità previste dall'articolo 69 bis) è destinata la spesa complessiva di 100.000,00 euro, suddivisa in ragione di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione TITOLO 1 - Spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.”

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti  
PROGRAMMA 3 Altri fondi  
TITOLO 1 Spese correnti

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 100.000,00 euro per l'anno 2025
- 100.000,00 euro per l'anno 2026
- 100.000,00 euro per l'anno 2027

CALLIGARIS, MIANI

Subemendamento modificativo all'emendamento 7.23 (7.22.1)

"1. Al comma 69 ter, come introdotto dall'emendamento all'articolo 7 di pagina S. 7.23, dopo le parole <<dell'intervento da realizzare.>> sono aggiunte le seguenti: <<Con il decreto di concessione sono stabiliti le condizioni e i termini di rendicontazione e liquidazione.>>."

Nota tecnica: con il presente sub emendamento si inserisce la specifica riguardante le condizioni e i termini di rendicontazione e liquidazione del contributo.

MIANI, CALLIGARIS, BUNA

Emendamento modificativo (7.23)

"1. Dopo il comma 69 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti commi:

<<69 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo straordinario a sostegno del progetto "L'università di Udine per il futuro del Friuli" che si inserisce all'interno delle attività di Cantiere Friuli, per attività di studio funzionali ad una pianificazione strategica per le istituzioni e i vari portatori di interesse, riguardanti tematiche di attualità che rappresentano importanti sfide che il territorio regionale si troverà ad affrontare nel breve e medio periodo.

69 ter. Per le finalità di cui al comma 69 bis, l'Università degli Studi di Udine presenta apposita domanda di contributo al Servizio competente in materia di Università, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa dell'intervento da realizzare.

69 quater. Per le finalità di cui al comma 69 bis è destinata la spesa di 60.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n.4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. S/NI 69 quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 69 quater, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025-2027.>>"

Nota tecnica

Sentita l'Università di Udine, si concede all'Ente medesimo un contributo straordinario a sostegno del progetto "L'università di Udine per il futuro del Friuli" che si inserisce all'interno delle attività di Cantiere Friuli, per attività di studio funzionali ad una pianificazione strategica per le istituzioni e i vari portatori di interesse, riguardanti tematiche di attualità che rappresentano importanti sfide che il territorio regionale si troverà ad affrontare nel breve e medio periodo.

CAPOZZI, HONSELL, PELLEGRINO, CELOTTI

Emendamento modificativo (7.23.1)

"1. Dopo il comma 69 sono inseriti i seguenti:

<<69 bis. L'Amministrazione regionale, ferma restando la disciplina regionale in materia di diritto allo studio, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, è autorizzata a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2025-2026, ulteriori agevolazioni sulle tariffe per l'accesso ai servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo della

Regione, rispetto a quelle già disposte o derivanti dalle procedure di affidamento dei servizi, a favore degli studenti:

a) iscritti alle scuole dell'obbligo;

b) anagraficamente residenti nel territorio regionale.

69 ter. La Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione sperimentale di cui al comma 69 bis e di rimborso dei relativi oneri ai Comuni gestori dei servizi di refezione scolastica.

69 quater. Per le finalità previste dal comma 69 bis è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 70 (NI S/ \_\_\_\_\_).>>."

COPERTURA:

=====

TABELLA I RELATIVA ALL'ART. 9

=====

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-----

2025: - 8.000.000,00	2026: _____	2027: _____	
----------------------	-------------	-------------	--

-----

FASIOLO, POZZO, MENTIL, CARLI

Emendamento modificativo (7.23.2)

"Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'ARDIS per sostenere interventi di miglioramento e implementazione dell'offerta di servizi dedicati agli studenti del Polo Universitario di Gorizia.

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 bis è presentata entro novanta giorni al Servizio competente in materia di istruzione, corredata dalla relazione descrittiva degli interventi da realizzarsi.

25 quater. Con decreto del dirigente competente in materia sono definiti i requisiti, le spese ammissibili, le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

25 quinquies. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di euro 1.000.000 per il 2025 a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma n. 04 (Istruzione universitaria) – Titolo n. 02 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26>>"

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

-----

2025: -1.000.000,00	2026: ---	2027: ---	
---------------------	-----------	-----------	--

-----

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

## HONSELL

### Emendamento modificativo (7.24)

Tabella G relativa all'art. 7

Con riferimento alla tabella G relativa all'art. 7 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni della tabella K.

Missione 4 | Programma 4 | Titolo 1 – capitolo 8902 “FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO REGIONALE - SPESE CORRENTI - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI L.R. N. 2 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2 LETT. A, L.R. N. 2 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2 LETT. B, L.R. N. 2 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2 LETT. C, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 9 COMMA 29”

2025: + 20.000.000		2026: --		2027: --
--------------------	--	----------	--	----------

Tabella K relativa all'art. 11

Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 – capitolo 70007 “PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49”

2025: - 20.000.000		2026: --		2027: --
--------------------	--	----------	--	----------

## BASSO

### Emendamento modificativo (7.25)

“1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

Alla Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: “

=====

#### TABELLA G

=====

Missione: 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
Programma: 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA  
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2025 + 115.000 euro | 2026 --- | 2027 --- |

s/17859 ARDIS - SPESE PER FINANZIAMENTI A FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO PRESSO LE SEDI UNIVERSITARIE DECENTRATE L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 7 COMMA 61  
CASSA 2025 + 115.000 euro

=====

#### TABELLA K

=====

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI  
Programma: 3 - ALTRI FONDI  
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2025 - 115.000 euro | 2026 --- | 2027 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
CASSA 2025 - 115.000 euro

## CARLI

### Emendamento modificativo (7.26)

Tabella G relativa all'Art. 7

Nella Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA F relativa all'Art.6

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  
 TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: + 5.000.000,00 | 2026: | 2027: + |

CAPITOLO 8479 CONTRIBUTI A SOGGETTI GESTORI NIDI D'INFANZIA PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N.13 DEL 2023 ART. 7 COMMA 80, L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 15/ 3 COMMA 3/ 2, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 9 COMMA 18, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 8, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 9, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 11, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 12, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 8 COMMA 44 LETT. A, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 7 COMMA 48, L.R. N. 6 DEL 2020 ART. 9 COMMA 11, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 8

+5.000.000,00 euro per l'anno 2025

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 5.000.000,00 | 2026: - | 2027: - |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
 - 5.000.000,00 euro per l'anno 2025

HONSELL

Emendamento modificativo (7.27)

Tabella G relativa all'art. 7

Con riferimento alla tabella G relativa all'art. 7 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni della tabella K.

Missione 15 | Programma 3 | Titolo 1 – capitolo 9933 "FINANZIAMENTI A PROVINCE, COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE PER L' UTILIZZO DI SOGGETTI DISOCCUPATI IN CANTIERI DI LAVORO L.R. N. 27 DEL 2012 ART. 9 COMMA 127"

2025: + 150.000 | 2026: + 2.175.000 | 2027: + 500.000

Tabella K relativa all'art. 11

Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 – capitolo 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2025: - 150.000 | 2026: - 2.175.000 | 2027: - 500.000

HONSELL

Emendamento modificativo (7.28)

Tabella G relativa all'art. 7

Con riferimento alla tabella G relativa all'art. 7 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni della tabella K.

Missione 15 | Programma 3 | Titolo 1 – capitolo 9933 "FINANZIAMENTI A PROVINCE, COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE PER L' UTILIZZO DI SOGGETTI DISOCCUPATI IN CANTIERI DI LAVORO L.R. N. 27 DEL 2012 ART. 9 COMMA 127"

2025: + 150.000 | 2026: + 2.175.000 | 2027: + 500.000

Tabella K relativa all'art. 11

Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 – capitolo 70007 “PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49”  
2025: - 150.000 | 2026: - 2.175.000 | 2027: - 500.000

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, PUTTO

Emendamento modificativo (7.29)

“Nella Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella tabella stessa:”

=====

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)

=====

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 8008 INTERVENTI AL SOSTEGNO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO L.R. N.22 DEL 2022 ART. 7 COMMA 62, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 29, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 30, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 31, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 32, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 33, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 48, L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 5 COMMA 1, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 8 COMMA 25

|2025 +5.000.000,00 |2026 +5.000.000,00 |2027 +5.000.000,00

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

70007 S –NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 -5.000.000,00 |2026 -5.000.000,00 |2027 -5.000.000,00

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 8008

|2025 +5.000.000,00 |2026 +5.000.000,00 |2027 +5.000.000,00

CAPITOLO DI PRELIEVO: 70007

|2025 -5.000.000,00 |2026 -5.000.000,00 |2027 -5.000.000,00

Nota: nel 2024 impegnati oltre 7mln e spesi oltre 7mln, con la manovra si porta a 2mln lo stanziamento per le annualità 2025, 2026 e 2027, con l'emendamento si porta alla cifra impegnata nel 2024.

CELOTTI, MARTINES, RUSSO, POZZO, MENTIL, FASIOLO, MORETTI, CARLI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.30)

Tabella H relativa all'Art. 8

Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA H relativa all'Art. 7

=====

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: + 150.000,00 | 2026: 150.000,00--- | 2027: 150.000,00

=====

CAPITOLO 4708 CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TESI AD ESPANDERE L' ACCESSO AL LAVORO E AD INCREMENTARE LE OPPORTUNITA' DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE DONNE L.R. N. 23 DEL 1990 ART. 3 COMMA 9

+150.000,00 per l'anno 2025

+150.000,00 per l'anno 2026

+150.000,00 per l'anno 2027

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: + 150.000,00 | 2026: +150.000,00--- | 2027: +150.000,00-

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 150.000,00 euro per l'anno 2025

- 150.000,00 euro per l'anno 2026

- 150.000,00 euro per l'anno 2027

CELOTTI, MARTINES, RUSSO, POZZO, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, CARLI, COSOLINI, PELLEGRINO  
Emendamento modificativo (7.31)

Tabella H relativa all'Art. 7

Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA H relativa all'Art. 8

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: + 150.000,00 | 2026: 150.000,00--- | 2027: 150.000,00

CAPITOLO 7886 CONTRIBUTO AI COMUNI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' PER PROMUOVERE LA CRESCITA DI UNA CULTURA DELL'UGUAGLIANZA E DEL RISPETTO, PER UNA PARTECIPAZIONE PARITARIA UOMINI E DONNE L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 7 COMMA 83

+150.000,00 per l'anno 2025

+150.000,00 per l'anno 2026

+150.000,00 per l'anno 2027

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: + 150.000,00 | 2026: +150.000,00--- | 2027: +150.000,00-

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 150.000,00 euro per l'anno 2025

- 150.000,00 euro per l'anno 2026

- 150.000,00 euro per l'anno 2027

CONFICONI, POZZO, MENTIL, FASIOLO, CARLI  
Emendamento modificativo (7.32)

Tabella G relativa all'Art. 7

Nella Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA F relativa all'Art. 6

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: + 100.000,00 | 2026: + 100.000,00 | 2027: + 100.000,00 |

CAPITOLO 11711 TRAFERIMENTI AI COMUNI DI PORDENONE E GORIZIA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SEDI UNIVERSITARIE  
DECENTRATE, ANCHE ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI CONSORZI O ENTI ED ISTITUZIONI UNIVERSITARI L.R. N.16 DEL 2023 ART. 9 COMMA 47, L.R. N.7 DEL 2024 ART. 9 COMMA 18, L.R. N.22 DEL 2022 ART. 9 COMMA 59, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 9 COMMA 64, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 63+ 100.000,00 euro per l'anno 2025  
+ 100.000,00 euro per l'anno 2026  
+ 100.000,00 euro per l'anno 2027  
COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione 20 Fondi e accantonamenti  
Programma 03 Altri fondi  
Titolo 01 Spese correnti

| 2025: - 100.000,00 | 2026: - 100.000,00 | 2027: - 100.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
- 100.000,00 euro per l'anno 2025  
- 100.000,00 euro per l'anno 2026  
- 100.000,00 euro per l'anno 2027

CALLIGARIS, BUNA

Emendamento modificativo (7.32.1)

"1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 69 è inserito il seguente:

<<69 bis. Con riferimento alla Tabella F, riferita all'articolo 6, sono apportate le seguenti variazioni tabellari"

Tabella G  
riferita all'Art. 7

Nella Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA G relativa all'Art. 7

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo 1 Spese correnti

| 2025: + 90.000,00 | 2026: | 2027:

CAPITOLO 5724 CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE ISTITUZIONALI ALLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DELLA LIBERA ETA' COMUNQUE

DENOMINATE L.R. N. 41 DEL 2017 ART. 2 COMMA

Copertura:

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Titolo 1 spese correnti

I 2025: - 90.000,00

I 2026:

I 2027:

CAPITOLO 970090

Nota tecnica

*Con il presente emendamento si concede un contributo per l'anno 2025, a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, alle università della terza età e della libera, età comunque denominate.*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'art. 52, comma 8, del Regolamento, gli emendamenti S 7.3, S 7.12, S 7.15, S 7.20, S 7.21, S 7.23.2 e S 7.24, sono da considerarsi inammissibili in quanto ripropongono disposizioni già respinte dall'Assemblea durante l'approvazione dell'assestamento di bilancio di luglio 2024, senza che siano quindi trascorsi 6 mesi dalla deliberazione negativa.

La consigliera CAPOZZI illustra gli emendamenti C 6.1, C 6.2 e S 7.23.1.

A questo punto, ottenuta la parola, il Relatore di minoranza HONSELL sottoscrive, con il consenso della proponente, l'emendamento 7.23.1, mentre la consigliera PELLEGRINO sottoscrive, con il consenso della proponente, gli emendamenti C 6.1, C 6.2 e S 7.23.1.

L'assessore ROSOLEN illustra gli emendamenti C 6.3, C 6.5.1 e S 7.9.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra gli emendamenti C 6.4, S 7.11, S 7.17 e S 7.26.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento C 6.4, appena illustrato, è privo della necessaria RTF, pertanto, invita i proponenti a fornire tale documento alla Presidenza pena l'inammissibilità dell'emendamento stesso.

La consigliera CELOTTI illustra gli emendamenti C 6.5, S 7.13, S 7.30 e S 7.31, nel contempo sottoscrive, con il consenso della proponente, l'emendamento S 7.23.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti S 7.1, S 7.4, S 7.5 e S 7.27.

Il Relatore di maggioranza BASSO illustra gli emendamenti S 7.2 (che subemenda oralmente nel modo seguente: "Al comma 45 bis, sopprimere le parole <<finalizzato alla formazione degli insegnanti delle scuole paritarie con curriculum verticale e continuità orizzontale>>") e S 7.25.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento S 7.6.

Il consigliere BULLIAN illustra l'emendamento S 7.7 e nel contempo dichiara di ritirare l'emendamento S 7.29.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento S 7.8.

Il Relatore di maggioranza CABIBBO illustra l'emendamento S 7.10.

Il consigliere RUSSO illustra gli emendamenti S 7.14 e S 7.16.

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti S 7.18 e S 7.19.

Il consigliere MIANI illustra l'emendamento S 7.23.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS dà per illustrati gli emendamenti S 7.22.1 e S 7.32.1.

Il consigliere CONFICONI illustra l'emendamento S 7.32.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 7.19, illustrato in precedenza dalla consigliera Fasiolo, verrà ricollocato nell'articolo relativo alla sanità.

Nel successivo dibattito, interviene il solo consigliere POZZO il quale, tra l'altro, svolge alcune considerazioni relativamente ai temi del dimensionamento scolastico, dei ricercatori e dei dati dell'occupazione.

L'assessore ROSOLEN nel proprio intervento, replica alle sollecitazioni emerse durante l'illustrazione degli emendamenti e nel successivo dibattito ed infine specifica l'orientamento della Giunta su tutti gli emendamenti presentati.

A questo punto, il Relatore di minoranza CARLI, ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza la disponibilità a ritardare l'ora di inizio della seduta pomeridiana per permettere al suo Gruppo di meglio analizzare durante la pausa pranzo gli emendamenti relativi ai prossimi articoli in discussione.

Il PRESIDENTE, vista l'ora, e nell'accogliere la richiesta avanzata dal Relatore di minoranza Carli, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 15.00; invita, inoltre, i Consiglieri a partecipare al tradizionale scambio di auguri che ora si svolgerà nella sala antistante l'Aula consiliare, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13.40.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO